

CAMERA DEI DEPUTATI ^N 3710

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FIORINO, FINCATO, INTINI, LENOCI, BARBALACE, ANDÒ, AMODEO, ALAGNA, BREDÀ, ALBERINI, DEMITRY, LODIGIANI, MANCA ENRICO, TRAPPOLI, MUNDO, TEMPESTINI, TIRABOSCHI

Presentata il 24 aprile 1986

**Ordinamento degli studi di educazione fisica e sport
presso le università e nuovi profili professionali**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Gli articoli 22 e seguenti della legge 7 febbraio 1958, n. 88, hanno assegnato agli Istituti superiori di educazione fisica (ISEF) il compito di promuovere il progresso delle scienze applicate all'educazione fisica, e di fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione e al perfezionamento di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento dell'educazione fisica e agli impieghi tecnici nel campo sportivo. Secondo le norme citate, i predetti istituti

a) sono di grado universitario e sono dotati di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare in conformità alle leggi sull'istruzione superiore,

b) svolgono corsi triennali di insegnamento finalizzati al conseguimento del diploma universitario di educazione fisica,

c) ammettono ai corsi predetti gli studenti, previo superamento di apposito concorso, per un numero di posti determinato annualmente dal Ministero della pubblica istruzione,

d) conferiscono incarichi di insegnamento secondo le modalità contemplate dai rispettivi statuti

La legge citata istituisce l'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma con sezioni maschili e femminili, che sostituiscono le Accademie di educazione fisica di Roma (maschile) e di Orvieto

(femminile), e contemplò la possibilità dell'istituzione (con decreto del Presidente della Repubblica) di altri istituti statali e pareggiati.

Negli anni successivi non si fece luogo alla creazione di alcun altro istituto statale, mentre vennero costituiti, nel tempo, i seguenti istituti pareggiati: di Torino nel 1959; di Napoli e di Bologna nel 1960; di Firenze nel 1963; di Milano nel 1964; di Palermo nel 1965; di Perugia e di Urbino nel 1967; della Lombardia (con sede a Milano) e dell'Aquila nel 1968. Nel volgere degli anni, conseguentemente, furono modificate sia la determinazione dei contingenti di posti per l'accesso ai posti di diploma, sia la ripartizione dei contingenti stessi fra gli istituti via via posti in essere.

Rispetto agli assetti precedenti la legge n. 88 determinò una svolta positiva, affacciando gli studi sull'educazione fisica alla dimensione universitaria.

A distanza di oltre trent'anni dall'entrata in vigore della legge stessa, tuttavia, ne vengono ormai in evidenza tutte le insufficienze e lacune, parte insite nell'ordinamento originario e parte determinate dalla evoluzione delle situazioni proprie del settore.

È maturata così gradualmente la consapevolezza dell'esigenza di una profonda riforma; consapevolezza di cui si son fatti interpreti gli apparati ufficiali dei partiti e le forze politiche rappresentate in Parlamento.

I motivi che richiedono l'intervento del legislatore sono più di uno, e di natura diversa. Qui sembra opportuno soffermarsi su quelli che attengono a nodi strutturali e che hanno portato alle scelte di fondo contenute nella presente proposta di legge.

1. — *Durata degli studi e titoli finali.*

Come già si è accennato, la legge n. 88, mentre finalizzava gli studi degli ISEF alla formazione dei futuri insegnanti di educazione fisica e di coloro che intendessero dedicarsi agli impieghi tecnici nel campo dello sport, ha previsto

tuttavia un unico corso di studi (per di più solo di durata triennale) ed un unico diploma finale. Ciò ha portato alla necessità di un contemperamento delle diverse esigenze e alla impossibilità di un adeguato approfondimento degli studi dell'una e dell'altra area. Per di più, in mancanza di altre strutture specifiche nell'ambito universitario, hanno fatto capo al corso triennale ISEF pure esigenze di formazione degli operatori di più alto livello nel campo della ginnastica differenziata e riabilitativa. Oltre ad un ulteriore elemento di ambiguità e di debolezza nel funzionamento degli ISEF, che per correr dietro a richieste diverse hanno diluito il piano degli studi, prevenendo oltre quaranta esami in tre anni, quando la generalità delle lauree presuppone il superamento di poco più di venti esami in un corso di studi di quattro anni.

La presente proposta di legge, con gli articoli 4 e 5, intende ovviare a questi inconvenienti, prevedendo l'istituzione dei corsi di laurea di educazione fisica e sport con due indirizzi differenziati; istituzione che allinea il nostro paese a numerosi altri del mondo occidentale (esempio: Belgio, Francia, Inghilterra, Stati Uniti e Giappone) e del mondo orientale (esempio: Repubblica democratica tedesca, Polonia, URSS).

2. — *Collocazione nell'ordinamento universitario.*

La legge n. 88 più volte citata riconobbe agli istituti superiori di educazione fisica il grado universitario; ma non arrivò ad una loro completa equiparazione alle università, soprattutto in quel che concerne l'attribuzione delle docenze, conferibili solo per incarico.

Ne è seguito che, mentre si è potuto attingere al mondo universitario per quegli insegnamenti che trovano corrispondenza (anche indiretta) nelle facoltà, non si è potuto attivare il meccanismo di attribuzione delle docenze tipico dell'università proprio per quegli insegnamenti, di natura teorica, scientifica e tecnica, caratte-

ristici di una istituzione operante nel settore dell'educazione fisica e sportiva.

Di fatto, tali insegnamenti sono attribuiti a docenti di educazione fisica della scuola secondaria, con commistione degli aspetti scientifico-culturali con quelli essenzialmente addestrativi.

Per la stessa ragione non si è potuto attivare l'insegnamento di discipline di valore fondamentale nel settore, quali biomeccanica teorica dell'allenamento, diritto sportivo, per i quali si moltiplicano ruoli di supplenza da parte di organismi esterni, nel vuoto lasciato dall'istituzione universitaria: mentre gli ISEF sul piano del prestigio e della funzionalità conducono una vita stentata, a mezz'acqua fra l'università vera e propria e una sorta di scuola post-secondaria.

Con il sopravvenire della più recente legislazione universitaria, la situazione sopra descritta si è tinta di aspetti paradossali: il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, infatti, dopo aver istituito le nuove figure di docente di ruolo, proibisce il conferimento di incarichi nelle università, cosicché dovendosi ritenere abrogata la norma della legge n. 88 sul conferimento degli incarichi di insegnamento, e non esistendo negli ISEF posti di ruolo, lì, per la metà delle materie, d'ora in avanti non ci dovrebbe più insegnare nessuno.

La presente proposta di legge all'articolo 12 considera i docenti di discipline scientifiche e culturali degli ISEF, che abbiano maturato un quinquennio di insegnamento, quali professori universitari incaricati stabilizzati. Così i docenti di discipline tecniche e addestrative vengono equiparati ai ricercatori universitari non confermati.

3. — Collocazione nell'organizzazione universitaria.

Sulla collocazione degli studi nelle organizzazioni universitarie, le proposte di riforma fin qui formulate muovono su due linee alternative: o l'inserimento in una apposita facoltà o il mantenimento degli ISEF opportunamente riordinati.

Sono due soluzioni, ciascuna delle quali presenta vantaggi e inconvenienti. Da una parte, infatti, si avverte l'esigenza di porre fine ad un grave aspetto della lamentata « separatezza » dell'educazione fisica; dall'altra si avverte il pericolo che una facoltà di nuova istituzione e priva di una solida tradizione scientifica, finisca col rimanere schiacciata dalle facoltà aventi assetto e prestigio consolidato.

Il Governo della Repubblica ha presentato il 30 maggio 1985 un disegno di legge sull'ordinamento degli studi di educazione fisica e sport presso le università (n. 1374 del Senato della Repubblica), che i proponenti condividono in molte parti (la presente proposta in parte segue l'iniziativa), ma che a loro parere dovrebbe essere riconsiderata sia alla luce della decisa scelta del pieno inserimento di questi studi nell'ordinamento universitario, che alla luce di un complessivo completamento del riordino della docenza universitaria, che gli stessi proponenti hanno avanzato con la proposta di legge n. 3445 della Camera dei deputati. La proposta del Governo si colloca in una linea mediana: la creazione di un dipartimento organicamente collocato nell'università. I proponenti, invece, ritengono che per inserire pienamente questi studi dentro l'Università debba scegliersi la soluzione della istituzione di una apposita facoltà, che consenta di salvaguardare l'autonomia di questi stessi studi (capo II: articoli 4-9 e capo III: articoli 10 e 11).

Fatti questi chiarimenti sulle scelte di fondo compiute nella predisposizione della presente proposta di legge, sembra sufficiente annotare quanto segue relativamente alle altre norme che la compongono.

a) Determinazione degli accessi.

In considerazione della specificità dei corsi, e quindi della relativa anelasticità dei diplomi sul mercato del lavoro, è sembrato opportuno evitare una assoluta liberalizzazione degli accessi. Si è optato cioè (vedi articoli 7 e 8) per il criterio del

numero programmato e del concorso, migliorandone tuttavia sensibilmente i modi d'essere sia rispetto alla situazione attuale, sia rispetto a proposte contenute nei progetti di riforma di cui già si è fatto cenno.

b) *Istituzione della facoltà.*

La istituzione della facoltà di educazione fisica e sport avviene, secondo la proposta, con una procedura i cui passaggi sono: 1) determinazione dell'ordinamento degli studi; 2) prima localizzazione della facoltà (presso le università nelle cui sedi vi sono ISEF); 3) istituzione della facoltà utilizzando per i primi cinque anni oltre ai docenti di ruolo e ai ricercatori di ruolo disponibili presso le università, i docenti degli ISEF; 4) trasformazione degli ISEF in facoltà.

c) *Diritto transitorio.*

Sovente è questa la parte più delicata delle riforme. Nella presente proposta di legge le relative disposizioni tendono ad assicurare un armonico passaggio dagli assetti attuali a quelli prefigurati. Tali

disposizioni riguardano le istituzioni, gli studenti e i diplomati.

Per quanto riguarda le istituzioni gli articoli 12 e 13 prevedono, da una parte, la soppressione degli ISEF, Statale di Roma e pareggiati delle altre sedi, e la loro trasformazione in facoltà di educazione fisica e sport facenti capo ad una università. È un atto che immediatamente dà la qualità della proposta di legge in esame, per la quale gli studi attinenti all'educazione fisica e allo sport devono riqualificarsi vivendo a pieno titolo la vita universitaria.

Nei riguardi degli studenti che frequentano gli attuali ISEF, l'articolo fa salvo il diritto a completare il corso di studi intrapreso.

Nei riguardi dei diplomati ISEF, l'articolo 19, mentre fa salvo il valore originario dei titoli conseguiti, dà anche la possibilità di conseguire la laurea in educazione fisica e sport secondo le modalità da determinare sentito il Consiglio universitario nazionale.

Gli articoli 15, 16 e 17 infine, disciplinano il passaggio del personale docente e non docente degli attuali ISEF nei corrispondenti ruoli delle università.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

ART. 1.

(Finalità).

1. Gli studi e la ricerca scientifica nel campo della educazione fisica e dello sport hanno il fine di promuovere il progresso delle scienze attinenti all'educazione fisica e allo sport e di fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione di coloro che in tale campo intendono dedicarsi alla ricerca scientifica o all'esercizio degli uffici e delle professioni che richiedono una formazione nell'ambito universitario a livello di laurea.

2. Essi si svolgono nelle facoltà di educazione fisica e sport delle università degli studi previste dalla presente legge.

ART. 2.

(Facoltà di educazione fisica e sport).

1. La facoltà di educazione fisica e sport organizza i settori di ricerca per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1, nonché gli insegnamenti per lo svolgimento dei corsi di laurea o di dottorato di ricerca in educazione fisica e sport.

ART. 3.

(Istituzione).

1. Nella prima applicazione della presente legge, prima della adozione del terzo piano quadriennale di sviluppo dell'università, presso l'università degli studi delle città in cui hanno la sede principale o la sede di sezione staccate l'Istituto

superiore di educazione fisica di Roma o gli Istituti superiori d'educazione fisica pareggiati, sono istituite le facoltà di educazione fisica e sport.

2. Ai fini dell'articolo 2 e del comma 1 si applicano le disposizioni vigenti del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come modificato, da ultimo, dalla legge 13 agosto 1984, n. 477.

CAPO II ORDINAMENTO DIDATTICO E RICERCA SCIENTIFICA

ART. 4.

(Corsi di studio).

1. Le facoltà di educazione fisica e sport istituiscono il corso di laurea in educazione fisica e sport, distinto per indirizzi secondo quanto previsto nell'articolo 5, ed il corso di dottorato di ricerca.

2. All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la laurea in educazione fisica e sport.

3. La tabella II allegata al citato regio decreto n. 1652 del 1938 è integrata nel senso che è aggiunta la facoltà di educazione fisica e sport con la laurea in educazione fisica e sport.

ART. 5.

(Indirizzi di corso di laurea).

1. Il corso di laurea in educazione fisica e sport ha la durata di quattro anni ed è ordinato secondo i seguenti indirizzi:

a) pedagogico-sportivo per l'insegnamento di educazione fisica e sportiva

nelle scuole e per le attività sportive e del tempo libero;

b) per la ginnastica differenziata e riabilitativa.

ART. 6.

(Ordinamento didattico).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, è determinato l'ordinamento degli studi del corso di laurea in educazione fisica e sport con l'indicazione degli insegnamenti e delle attività di carattere tecnico-addestrativo da svolgere ai fini del conseguimento della laurea, con riferimento agli indirizzi di cui all'articolo 5, e delle modalità di frequenza e degli esami di profitto e di laurea.

2. Alle tabelle relative agli insegnamenti di ciascun corso di laurea o di diploma allegate al regio decreto 31 dicembre 1938, n. 1652, è aggiunta la tabella relativa alla laurea in educazione fisica e sport.

ART. 7.

(Ammissione).

1. L'ammissione al primo anno del corso di laurea in educazione fisica e sport avviene mediante concorsi distinti per ciascun indirizzo per un numero di posti determinato ai sensi dell'articolo 8. Possono essere ammessi ai concorsi coloro i quali siano in possesso di un titolo di istruzione secondaria di secondo grado valido, secondo le vigenti disposizioni, per l'immatricolazione ai corsi di studi universitari.

2. I concorsi di cui al comma 1 sono per titoli ed esami. Gli esami comprendono una prova scritta di carattere scientifico-culturale ed una prova pratica di

accertamento attitudinale. Le prove sono precedute da una visita medica intesa ad accertare l'idoneità fisica del candidato allo svolgimento di attività di educazione fisica e di sport.

3. Sono ammessi al primo anno di corso coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, sono utilmente collocati nella graduatoria di merito in base al punteggio complessivo della prova scritta, della prova attitudinale o della valutazione dei titoli.

4. I criteri per lo svolgimento della visita medica, per le prove dei concorsi e per la valutazione dei titoli sono stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale.

ART. 8.

(Programmazione degli accessi).

1. Il Ministro della pubblica istruzione determina ogni anno con proprio decreto il numero dei posti da mettere a concorso per le iscrizioni degli studenti al primo anno distintamente per ciascun indirizzo del corso di laurea, globalmente su tutto il territorio nazionale e per ciascuna istituzione universitaria, tenuto conto delle capacità ricettive fatte presenti dalle singole facoltà e in relazione alle indicazioni contenute nei piani di sviluppo delle università di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, con particolare riguardo ai prevedibili sbocchi professionali.

2. Il passaggio da un indirizzo ad altro, nell'ambito del corso di laurea della stessa università, nonché il trasferimento ad altra università può avvenire per compensazione al fine di non alterare il numero programmato per ciascun indirizzo del corso di laurea, sulla base di criteri determinati dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.

ART. 9.

(Dottorato di ricerca).

1. Il dottorato di ricerca in educazione fisica e sport, titolo accademico valutabile sia nell'ambito della ricerca scientifica, sia ai fini dell'accesso ai ruoli universitari, si consegue secondo quanto previsto dal titolo III, capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

CAPO III
PROFILI PROFESSIONALI
DEI LAUREATI
IN EDUCAZIONE FISICA E SPORT

ART. 10.

(Indirizzo pedagogico-sportivo).

1. I laureati in educazione fisica e sport, secondo l'indirizzo di cui alla lettera a) dell'articolo 5 sono abilitati all'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. I medesimi sono abilitati a dirigere e programmare l'educazione fisica e le attività ricreative svolte dagli insegnanti nelle scuole elementari. In ogni circolo didattico deve essere in servizio almeno un laureato in educazione fisica e sport secondo l'indirizzo pedagogico-sportivo. Ove il numero delle classi o la dislocazione degli edifici scolastici lo esiga, il rapporto può essere raddoppiato.

3. Le attività sportive e del tempo libero svolte dagli enti locali e da altri enti pubblici, debbono essere dirette da personale in possesso della laurea di cui al comma 1.

ART. 11.

(Altri profili professionali).

1. La titolarità delle palestre o di altre strutture finalizzate alla educazione fisica

e all'attività riabilitativa del corpo umano può essere assunta esclusivamente da chi sia in possesso della laurea in educazione fisica e sport, secondo l'indirizzo di cui alla lettera *b*) dell'articolo 5.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con i Ministri competenti, sono determinati gli altri profili professionali dei laureati di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 5, nonché gli altri profili professionali dei laureati di cui alla lettera *b*) del medesimo articolo.

CAPO IV ISTITUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA FACOLTÀ

ART. 12.

*(Istituzione delle facoltà
di educazione fisica e sport).*

1. Determinato l'ordinamento degli studi previsto dall'articolo 6, negli statuti delle università di cui al comma 1 dell'articolo 3, viene prevista entro tre mesi l'istituzione delle facoltà di educazione fisica e sport con le modalità previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

2. Ai fini di cui al comma 1 l'università deve assegnare alla facoltà professori di ruolo, ricercatori e personale non docente in misura idonea all'efficace svolgimento dei corsi, nonché, direttamente o mediante convenzioni stipulate in conformità dell'ordinamento universitario, le necessarie strutture e attrezzature.

3. Nella prima applicazione della presente legge e per la durata di un quinquennio i docenti di discipline scientifiche e culturali in corsi di insegnamento ufficiale presso gli ISEF, che abbiano maturato un quinquennio di insegnamento a partire dall'anno accademico 1979-1980, sono considerati come professori universi-

tari incaricati stabilizzati, da assegnare alle facoltà sino all'espletamento dei giudizi di cui all'articolo 15.

4. I docenti di discipline tecnico-addestrative in corsi di insegnamento ufficiali presso gli ISEF, che abbiano svolto un quinquennio di insegnamento alla data di entrata in vigore della presente legge, sono considerati come ricercatori universitari confermati, da assegnare, nella prima applicazione della presente legge, alle istituende facoltà sino all'espletamento dei giudizi di cui all'articolo 16.

ART. 13.

(ISEF statale di Roma e ISEF pareggiati).

1. Con l'istituzione delle facoltà di educazione fisica e sport sono soppressi l'ISEF statale di Roma e gli ISEF pareggiati di Torino, Napoli, Bologna, Firenze, Milano, Palermo, Perugia e Urbino, della Lombardia con sede in Milano e de L'Aquila, e le loro sezioni staccate.

2. I patrimoni dei predetti istituti e delle predette sezioni staccate sono trasferiti con vincolo di destinazione alle università, che subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai soppressi ISEF e alle loro sezioni staccate.

3. Gli ISEF continuano la loro normale attività sino all'attivazione del primo anno del corso di laurea presso le facoltà istituite.

4. Gli iscritti agli ISEF completano il corso di studi secondo il nuovo ordinamento e vengono ammessi a frequentare l'anno accademico per il conseguimento della laurea in educazione fisica e sport stabilito dai competenti organi accademici.

ART. 14.

(Attività e organizzazione didattica).

1. Per le esigenze degli insegnamenti che non trovano corrispondenza nell'ordinamento degli studi della facoltà universitaria, il Ministro della pubblica istru-

zione, su richiesta del consiglio delle facoltà di educazione fisica e sport, e sentito il Consiglio universitario nazionale, assegna all'organico delle università posti di professore da destinare alla facoltà di educazione fisica e sport. Tali posti sono prelevati da quelli previsti dagli articoli 3 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. Su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, vengono determinati i raggruppamenti delle discipline tecniche e addestrative e, ove necessario, vengono integrati o determinati i raggruppamenti delle discipline scientifiche e culturali, tenuto conto in entrambi i casi degli statuti degli ISEF e dell'ordinamento didattico di cui all'articolo 6.

In ogni caso sono determinate le discipline dei seguenti raggruppamenti: delle discipline ludico-sportive, di quelle didattico-pedagogiche e di quelle fisico riabilitative.

CAPO V.

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 15.

(Giudizi di idoneità per l'inquadramento nella fascia dei professori associati).

1. I docenti di discipline scientifiche e culturali di cui al comma 3 dell'articolo 12 sono ammessi a partecipare ad un giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei professori universitari associati.

2. Per i giudizi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute negli articoli 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. I docenti di discipline scientifiche e culturali negli ISEF sono equiparati a tutti gli effetti, ai fini del presente articolo, ai professori, agli assistenti e alle altre figure di personale docente universitario di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

4. I professori inquadrati nel ruolo dei professori universitari associati, di cui al presente articolo, non sono soggetti al giudizio di conferma.

5. I docenti di discipline scientifiche e culturali negli ISEF sono mantenuti in servizio come professori universitari incaricati nella facoltà di educazione fisica e sport istituita nella sede universitaria ove aveva sede l'ISEF o la sua sezione staccata, sino all'espletamento delle tornate dei giudizi di idoneità.

6. I docenti di cui al comma 1 del presente articolo che non conseguono il giudizio per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o non intendono sottoporsi al giudizio stesso possono, a domanda, essere inquadrati nel ruolo dei ricercatori confermati. Ad essi, nel caso, viene riconosciuto, agli effetti giuridici e ai fini economici, per intero il servizio effettivamente prestato nella qualità di docente di discipline scientifiche e culturali degli ISEF.

ART. 16.

(Giudizi idoneativi di inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari).

1. I docenti di discipline tecniche e addestrative di cui al comma 4 dell'articolo 12 sono inquadrati, previo giudizio di idoneità, nel ruolo dei ricercatori universitari confermati.

2. Per il giudizio di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni contenute negli articoli 59, 60, 61 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. Ai fini del presente articolo i docenti di cui al precedente comma 1 sono equiparati, a tutti gli effetti, alle figure professionali elencate nell'ottavo comma dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28.

ART. 17.

(Inquadramento del personale non docente).

1. Il personale non docente di ruolo dell'ISEF di Roma ed il personale non

docente in servizio, senza soluzione di continuità, dalla data del 1° novembre 1983 alla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli ISEF pareggiati, è inquadrato a domanda, da presentarsi entro due mesi dalla data di soppressione dell'ISEF di appartenenza, nei profili professionali delle corrispondenti qualifiche funzionali del personale di ruolo delle università statali, restando assegnati alle facoltà di educazione fisica e sport istituite dalle medesime.

2. Il servizio prestato dal personale non docente dell'ISEF, in posizione di ruolo e non di ruolo, antecedentemente alla data degli inquadramenti previsti dal comma 1, è riconosciuto sia ai fini della progressione giuridica ed economica, sia ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

3. Gli inquadramenti sono disposti nella qualifica funzionale e classi di stipendio corrispondenti a quelle ricoperte nel ruolo di provenienza, mantenendo, a titolo di assegno personale riassorbibile, il maggior trattamento economico eventualmente goduto.

4. Le dotazioni organiche di qualifica di cui all'articolo 87 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono aumentate fino alla concorrenza delle unità di personale inquadrato ai sensi dei commi precedenti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 88 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

ART. 18.

(Ricongiunzione del trattamento di fine servizio).

1. Nei confronti del personale docente e non docente già dipendente da enti universitari non statali inquadrato ovvero immesso nei corrispondenti ruoli o qualifiche funzionali del personale delle università statali, e viceversa, trova applicazione, ai fini della ricongiunzione del trattamento di fine servizio, la disciplina contenuta nell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

2. Il personale dipendente da enti universitari soppressi, al quale sia stata liquidata l'indennità di fine servizio a carico degli enti di provenienza, può chiedere la ricongiunzione, ai fini previdenziali, del precedente servizio con quello statale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dalla successiva data di inquadramento o di immissione in ruolo, mediante domanda da presentare all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

ART. 19.

(Diplomati degli ISEF).

1. I diplomi conseguiti negli ISEF, in conformità al precedente ordinamento, conservano il valore attribuito da tale ordinamento sino a sette anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

2. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, tenuto conto della coincidenza degli studi compiuti nel precedente ordinamento con quelli previsti dal nuovo ordinamento, determina le modalità per il conseguimento, da parte di coloro che sono in possesso dei diplomi di cui al comma 1, della laurea in educazione fisica e sport di cui alla presente legge.

3. I nuovi profili professionali di cui agli articoli 10 e 11 dei laureati in educazione fisica e sport si applicano ai diplomati degli ISEF sino a cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

ART. 20.

(Norme finali).

1. L'ordinamento degli studi di cui alla presente legge entra in vigore l'anno accademico successivo a quello in cui è emanato il decreto del Presidente della Repubblica previsto nel comma 1 dell'articolo 6, e viene attuato gradualmente, a partire dal primo anno.

2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta del Consiglio

di amministrazione dell'università, sentito il Consiglio della facoltà di educazione fisica e sport, è determinata per ciascuna sede universitaria la data di inizio del corso di laurea in educazione fisica e sport.

3. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla istruzione universitaria.

ART. 21.

(Inquadramento del personale).

1. All'inquadramento del personale di cui agli articoli 15 e 16 si provvede mediante prelievo dai 6.000 posti di professore associato e dai 4.000 posti a concorso libero di ricercatore previsti, rispettivamente, dall'articolo 20, secondo comma, e dall'articolo 30, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. I posti di ricercatore utilizzati ai sensi del precedente comma diventano disponibili man mano che vengono a cessare i posti del ruolo di cui al precedente articolo 16.

ART. 22.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere finanziario, derivante dall'inquadramento del personale non docente di cui all'articolo 17, valutato in lire tre miliardi in ragione di anno per ciascuno degli anni 1986 e 1987, si provvede mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria VI (interessi) del bilancio triennale 1985-1987.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.